

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Giuseppe CONGEDO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Giuseppe ALEMANNI)



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo

N° 609

Data 25.01.2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to (Dr. Giuseppe ALEMANNI)

F.to _____

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
()

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione; (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Giuseppe ALEMANNI)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 DEL 28/12/2020

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ALLA DATA DEL 31.12.2019, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott.ssa Giulia CAMPA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giulia CAMPA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemilaventi*, il giorno *ventotto* del mese di *dicembre* alle ore *16,00* nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di 1^a convocazione, nelle persone dei Sigg.

SINDACO: CASARANO GIOVANNI

| | Consigliere | Pres. |
|----|--------------------------|-------|
| 1) | GAROFALO GUGLIELMO LUIGI | SI |
| 2) | CONGEDO GIUSEPPE | SI |
| 3) | STEFANIZZI PIERLUIGI | SI |
| 4) | SEDILE DANIELE | SI |
| 5) | GIANNOTTA GIUSEPPE | SI |
| 6) | NUZZACI GIUSEPPA | SI |

| | Consigliere | Pres. |
|-----|-----------------------|-------|
| 7) | TAMARINDO MIRCO | SI |
| 8) | POLIMENO MARIA LUCE | SI |
| 9) | POLIMENO ANGELO | SI |
| 10) | VANTAGGIATO FRANCESCA | SI |
| 11) | CUCCO ROBERTO | SI |
| 12) | ANTONACI FRANCESCO | SI |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe ALEMANNI.

Il Presidente, Dr. Giuseppe CONGEDO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP);

VISTE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26/09/2017 avente ad oggetto: “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 d.lgs.19 agosto 2016 n. 175 ricognizione partecipazione possedute*”;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “*Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art 20 D Lgs 19 agosto 2016 n. 175 ricognizione partecipazioni possedute*”;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 137 del 18.12.2019 avente ad oggetto “*Revisione periodica delle società partecipate alla data del 31.12.2018, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 175/2016.*”;

RICHIAMATE le disposizioni del TUSP in base alle quali le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che svolgano autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d), ridotto a cinquecentomila euro fino all’anno 2020 (art. 26, comma 12-quinquies);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO delle modifiche introdotte in materia dalla Legge Finanziaria 2019 (L. n. 145/2018) ed in particolare:

- possibilità di costituire società per la gestione dei G.A.L. e dei G.A.C. (art. 4, comma 6), con esclusione di entrambe le categorie di enti dall’obbligo di revisione periodica (art. 26 comma 6 bis del TUSP);
- rinvio a dopo il 31.12.2021 delle disposizioni di cui all’art. 24, commi 4 e 5, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione;

RICHIAMATI gli indirizzi della Struttura di monitoraggio (incardinata presso il Dipartimento del Tesoro) sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica delle partecipate del 21.11.2019 e le linee guida emanate il 23.11.2018 dal Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche – art. 17 D.L. n. 90/2014 19.07.2017;

VISTO l’approfondimento della Corte dei Conti di novembre 2020 con oggetto “*il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle sezioni riunite della Corte dei Conti*”;

DATO ATTO che, alla data del 31 dicembre 2019, le società partecipate dal Comune di Sogliano Cavour sono le seguenti:

1. GAL PORTA A LEVANTE SCA RL con una quota di partecipazione pari al 0,50%;
2. SE.T.A.EU Società Servizi Territorio Ambiente Europa S.p.A. con una quota di partecipazione pari al 10,75%;

CONSIDERATO

- che la società SE.T.A.EU. SOCIETA’ SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE EUROPA SPA, è stata dichiarata fallita con sentenza n. 11 del 11.03.2015 del Tribunale di Lecce e la procedura risulta ancora in corso;

- che i G.A.L. ed i G.A.C. sono esclusi dalla revisione periodica delle partecipate ai sensi del citato art. 26 comma 6 bis del TUSP e quindi non saranno oggetto della presente revisione;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 39 del 26 settembre 2017 con cui questo Ente ha dato atto di non detenere partecipazioni dirette o indirette riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P., né tantomeno in società di tipo diverso per le quali occorre adottare apposito piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 137 del 18.12.2019 di revisione delle partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31.12.2018 non ha previsto misure di razionalizzazione delle società e che pertanto non ricorre l’obbligo di approvare e trasmettere la richiesta relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147-bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere espresso dall’Organo di revisione (verbale n. 29 prot. com.le n. 8029) ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15, TUSP;

RITENUTO di procedere alla revisione periodica delle società partecipate, dando atto che risultano escluse da tale operazione le seguenti società:

- SE.T.A.EU. SOCIETA’ SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE EUROPA SPA in quanto è in corso la procedura di fallimento;
- G.A.L. e G.A.C. in quanto escluse dalla revisione periodica delle partecipate;

Con Voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** che, alla data del 31 dicembre 2019, le società partecipate dal Comune di Sogliano Cavour sono le seguenti:
 - GAL PORTA A LEVANTE SCA RL con una quota di partecipazione pari al 0,50%, di cui, per completezza, si allegano alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, il bilancio di esercizio 2019 trasmesso dal GAL (prot. com.le n. 7686/2020) e la scheda di dettaglio;
 - SE.T.A.EU Società Servizi Territorio Ambiente Europa S.p.A. con una quota di partecipazione pari al 10,75% ;
2. **DI STABILIRE** che le suddette società sono escluse dalla revisione, per le motivazioni indicate in precedenza;
3. **DI DARE ATTO** che non ricorre l’obbligo, ai sensi dell’art.20, comma 4, del TUSP, di approvazione e trasmissione della richiesta relazione sullo stato di attuazione degli interventi eventualmente programmati in sede di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31.12.2017;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo Corte dei Conti;
5. **DI COMUNICARE** l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso l’apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, D.Lgs. 267/2000.